

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA, BALBO, BONALDI, BROSIO, PREMOLI e ROBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame si ricollega ad un precedente disegno di legge presentato dalla nostra parte durante la trascorsa legislatura (S. n. 493) e decaduto con il finire di questa unitamente ad un disegno di legge governativo (S. n. 695) cui era abbinato nella discussione parlamentare.

A seguito di numerosi ed approfonditi dibattiti, sia in sede parlamentare che in sede governativa, si venne nella determinazione di apportare al testo base governativo un notevole rimaneggiamento, che portò alla predisposizione da parte del Governo di successive varianti del testo originario senza che, peraltro, venisse raggiunta alcuna decisione definitiva, stante la complessità di alcuni problemi particolari (come quello relativo alle fonti ed alle modalità di finanziamenti pubblici per la depurazione delle acque), emersi man mano che l'approntamento del nuovo provvedimento governativo richiedeva scelte particolari concrete.

Il presente provvedimento, ancorchè di impostazione analoga a quello liberale della precedente legislatura, contiene, rispetto ad esso, alcune novità che derivano da un ulteriore approfondimento della materia effet-

tuato anche alla luce delle discussioni svoltesi e delle varie soluzioni proposte nella passata legislatura, di cui sopra si è discusso.

Premesso quanto sopra, esponiamo brevemente le ragioni che ci indussero nella passata legislatura e che ci inducono ora a proporre un provvedimento contro l'inquinamento delle acque, nonchè le linee principali dello stesso.

Mentre, in un ancora recentissimo passato, il fenomeno dell'inquinamento idrico rappresentava essenzialmente un problema, sia pur grave, di carenza di approvvigionamento di acqua pura, necessaria per i bisogni dell'uomo come tale, dell'agricoltura e dell'industria, oggi il fenomeno ha assunto in via principale il carattere infinitamente più grave di problema d'equilibrio ecologico e la stessa vita animale e quella vegetale sono in grave pericolo. In questo senso ci stiamo avviando, in Italia, al limite di saturazione, per cui le stesse difese naturali contro l'inquinamento, e cioè il potere di autorigenerazione e di autodepurazione delle acque inquinate, stanno rapidamente divenendo inefficaci.

Le acque costiere sono divenute in molti casi fonte di infezioni, i fiumi portano a valle

i veleni scaricati dai rifiuti cittadini ed industriali durante il loro corso, le stesse falde sotterranee che alimentano gli acquedotti ed i pozzi per l'acqua potabile e per usi domestici stanno subendo le conseguenze degli scarichi inquinanti.

La salute dei cittadini è compromessa dal grave fenomeno. Certamente esso è di natura mondiale, ma in Italia assume rilevanza particolare per la limitatezza dei rimedi giuridici esistenti e per il rapido processo di industrializzazione spinta, di ammodernamento dell'agricoltura e di urbanizzazione in atto nel Paese.

A questo punto s'innesta anche il problema dell'approvvigionamento idrico nazionale.

È infatti noto che nei prossimi anni le deficienze idriche assumeranno dimensioni sempre più rilevanti, tal che risulta oramai indispensabile affrontare con decisione le molte soluzioni del problema, ivi compresa la desalinizzazione delle acque marine e salmastre che, a tutt'oggi, si presenta tra le più onerose. In ogni caso si può affermare che il problema dell'acqua è, nei suoi molteplici aspetti, quanto mai complesso e variabile da zona a zona, per cui la sola desalinizzazione delle acque salmastre non può essere considerata il toccasana della situazione. Si rende pertanto necessario indirizzare gli studi anche verso la riutilizzazione delle acque usate che, nella maggior parte dei casi, vengono sprecate, mentre potrebbero essere reimpiegate, ed attuare una migliore e più idonea disciplina contro gli inquinamenti in modo che si possa così evitare il deterioramento della qualità delle acque e l'impedimento alla loro utilizzazione.

Com'è noto, nell'attuale legislazione italiana, le norme in materia d'inquinamento delle acque sono insufficienti, frammentarie e non coordinate, in quanto inserite in vari testi di legge che trattano, talvolta, tutt'altro argomento. Ne deriva una mancata visione di insieme delle norme stesse, circostanza questa che crea incertezze sia sulle autorità che sui mezzi di intervento, la cui efficacia appare sempre più scarsa, specie in rapporto alla crescente espansione delle cause d'inquinamento.

Per quanto riguarda le concessioni di utenza delle acque, il provvedimento base attualmente in vigore è il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).

Secondo tale decreto le concessioni d'acqua sono subordinate all'accettazione da parte dell'utente di un disciplinare nel quale vengono stabilite le norme sia per la derivazione che per la restituzione delle acque. La competenza è del Genio civile, le procedure sono lunghe, dispendiose e complicate dal fatto che chiunque può fare opposizione alle richieste di concessione. Le acque restituite dall'utenza industriale debbono comunque corrispondere ai requisiti imposti dalle autorità competenti e sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per ciò che riguarda l'aspetto sanitario, il provvedimento che si applica alle acque è essenzialmente il testo unico delle disposizioni sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il quale, agli articoli 216 e 227, proibisce gli scarichi che sotto ogni punto di vista possono risultare dannosi per la salute pubblica e vieta specificatamente l'immissione nei corsi d'acqua attraversanti abitati di liquidi non depurati preventivamente. L'articolo 245 dello stesso decreto vieta di contaminare l'acqua delle fonti, dei pozzi, dei canali, degli acquedotti e dei serbatoi d'acqua potabile mediante rifiuti di qualsiasi genere e provenienza.

Sotto l'aspetto ittico la materia è disciplinata essenzialmente dal regio decreto legislativo 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla pesca, nonché da varie altre disposizioni particolari e regolamenti spesso in contrasto tra loro.

La situazione di incertezza esistente ha preoccupato e preoccupa non poco tutti i settori economici, per cui già da tempo è stata rappresentata al Governo ed ai parlamentari appartenenti a tutti i partiti politici la necessità di predisporre una regolamentazione specifica, chiara ed organica in materia di inquinamento delle acque, che tenga conto, nella dovuta misura, di tutti gli aspetti del problema e di tutti gli interessi in gioco.

Naturalmente non va trascurato, nella formazione delle nuove norme, di tenere in con-

to anche l'aspetto economico del problema, per le sue ripercussioni sui costi di produzione, pur garantendo la più rigida salvaguardia del nostro patrimonio idrico da ogni degradazione che possa influire in maniera sensibile sull'equilibrio ecologico, nonchè garantendo la più rigida tutela della salute dei cittadini.

Al fine di dare pratica attuazione ai principi sopra esposti, il nostro disegno di legge prevede, innanzi tutto, la costituzione di una speciale « Commissione centrale per la tutela della qualità delle acque » presso il Ministero dei lavori pubblici, alla quale dovrà essere demandata la tutela della qualità delle acque private e pubbliche interne, costiere e sotterranee esistenti nel territorio nazionale. In particolare, spetterà alla Commissione: di impartire direttive e di vigilare sull'azione dei suoi organi territoriali decentrati cui è demandata la tutela locale delle acque dagli inquinamenti; di fornire al CIPE elementi necessari alla programmazione degli interventi pubblici e dei relativi impegni finanziari per il disinquinamento delle acque; di promuovere e coordinare studi e ricerche e di curare l'istruzione professionale nella materia di che trattasi (art. 1).

Quanto ai sopra citati organi territoriali decentrati, il disegno di legge, seguendo l'esempio della legislazione inglese, che ha dato risultati positivi, crea (art. 2), alle dirette dipendenze della « Commissione centrale », i così detti « uffici di bacino idrografico », seguendo il criterio di rendere competente uno stesso organismo per ogni sistema idrico unitario od unitariamente considerato, a prescindere da ogni suddivisione di carattere amministrativo del territorio nazionale. Gli uffici di bacino eserciteranno, così, la propria competenza su corsi d'acqua o gruppi di corsi d'acqua, su laghi o gruppi di laghi, sulle acque sotterranee. Compito primo di ogni ufficio di bacino dovrà essere quello di studiare tutte le caratteristiche del bacino ad esso affidato, anche in funzione dei futuri insediamenti di ordine industriale, turistico e residenziale e di tener conto anche delle necessità agricole. Esso sarà il responsabile della conservazione della qualità delle acque

della propria area, preservandole da ogni illegittimo inquinamento od altro fattore estraneo che possa modificarne la struttura, ed accerterà l'idoneità delle eventuali apparecchiature di depurazione installate per ottemperare alle disposizioni della legge (art. 6).

La tutela delle acque marittime costiere resta affidata al Ministero della marina, i cui organi dovranno operare in armonia con gli uffici di bacino interessati ed applicando, ove possibile e semprechè non sia altrimenti disposto, le norme vigenti per le acque interne.

Gli uffici di bacino dovranno disporre di propri laboratori per ricerche biologiche e chimiche e, ove necessario e possibile, si avvarranno dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonchè di altre organizzazioni scientifiche. Essi, inoltre, disporranno di adeguato personale specializzato (art. 4). Ogni ufficio di bacino nominerà, quale agile suo organismo esecutivo, una « giunta di bacino » (art. 5) della quale farà parte, tra gli altri, un « direttore amministrativo », con il compito di presiedere a tutte le attività amministrative dell'ufficio stesso.

Punto centrale del nostro provvedimento per la tutela delle acque dagli inquinamenti è quello relativo agli scarichi di acque inquinate. A tal proposito è stato previsto che la Commissione centrale, al fine di applicare i criteri di tollerabilità degli scarichi inquinanti non in maniera indiscriminata bensì in relazione alle caratteristiche fisio-geologiche e all'uso prevalente delle acque, stabilisca, su proposta degli uffici di bacino competenti, una precisa classificazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, dei laghi e dei gruppi di laghi (art. 7). La classificazione proposta dovrà essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

Nessun nuovo scarico sarà consentito nelle acque senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di bacino (art. 8). Per quanto concerne le autorizzazioni di scarico già concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge, esse vengono prorogate di diritto per il periodo di un anno, dopo di chè dovrà essere provveduto al rinnovo dell'autorizzazione (art. 18, primo comma).

Poichè le operazioni di classificazione delle acque per l'applicazione dei criteri di tollerabilità degli scarichi inquinanti, di cui sopra si è discusso, possono richiedere qualche tempo, è stato previsto un regime transitorio degli scarichi al fine di garantire, in ogni caso, le acque dal pericolo di sensibili inquinamenti nel periodo che intercorrerà tra l'entrata in vigore delle nuove norme e l'emanazione dei decreti per la classificazione delle acque. Tale regime transitorio consisterà nell'obbligo di rispettare dei limiti « generali » di accettabilità cui tutti gli scarichi dovranno uniformarsi (art. 18, ultimo comma).

In considerazione, poi, degli oneri, spesso gravosissimi, relativi alla spesa d'impianto e di manutenzione degli apparecchi di depurazione ed al fine di dare un po' di respiro ad enti pubblici ed alle aziende scarsamente produttive, è stato previsto che — fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme di carattere igienico sanitario in vigore e fermo restando l'obbligo di rispettare le norme di carattere transitorio di cui sopra si è discusso — gli enti pubblici e le aziende suddette possono chiedere, dal momento dell'avvenuta classificazione delle acque, una dilazione fino ad un massimo di due anni per il rinnovo dell'autorizzazione degli scarichi esistenti (art. 18, terzo comma).

Abbiamo, poi, ritenuto indispensabile prevedere la creazione di consorzi volontari ed obbligatori tra coloro che utilizzino acque

pubbliche e private per il miglioramento e la depurazione delle acque stesse (art. 9).

Per il parziale finanziamento dei consorzi suddetti, nonchè per l'installazione degli impianti di depurazione delle acque da parte delle aziende singole, è stata prevista la possibilità di usufruire di prestiti statali a tasso agevolato mediante l'istituzione di uno speciale « Fondo di rotazione per il finanziamento di impianti per la depurazione delle acque » (art. 11).

Le pene proposte contro i contravventori (artt. 13 e 14) sono tali da scoraggiare le trasgressioni, graduando le responsabilità non solo secondo la gravità e la durata delle infrazioni, ma anche secondo la consistenza economica del contravventore.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione, si sviluppa in pochi articoli semplici e chiari. Sono state rinviate al regolamento d'attuazione le norme più particolarmente tecniche, tra cui quelle per lo stabilimento dei criteri di tollerabilità degli scarichi inquinanti i corsi d'acqua.

Onorevoli colleghi, le varie misure che abbiamo illustrato nella nostra breve relazione e sulle quali richiamiamo la vostra attenzione, tendono, come più volte accennato, a sanare una situazione che si va facendo — se non controllata — sempre più critica. E pertanto siamo sicuri che vorrete approvare il nostro disegno di legge con la sollecitudine che la soluzione del rappresentato problema richiede.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La tutela della qualità delle acque pubbliche e private interne, costiere e sotterranee esistenti nel territorio nazionale, è demandata ad una « Commissione centrale per la tutela della qualità delle acque » presieduta dal Ministro dei lavori pubblici, della quale fanno parte:

un rappresentante di ciascuno dei Ministeri interessati (lavori pubblici; interno; finanze; tesoro; bilancio e programmazione economica; marina mercantile; agricoltura e foreste; trasporti e aviazione civile; industria, commercio e artigianato; partecipazioni statali; turismo e spettacolo; ricerca scientifica);

un rappresentante del Laboratorio centrale di idrologia;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante del Servizio idrografico;

due rappresentanti del settore industriale, due del settore agricolo, due del settore della pesca, due del settore del commercio, due del settore dell'artigianato, nominati secondo le norme stabilite nel regolamento d'applicazione della presente legge;

cinque esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della ricerca scientifica.

La Commissione può, di volta in volta, invitare ciascuna delle Regioni, il cui territorio sia specificamente interessato agli argomenti sottoposti al proprio esame, a far partecipare, con voto consultivo, alle adunanze un proprio rappresentante.

I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato devono avere qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o parificata.

Spetta alla Commissione:

a) di impartire direttive e di vigilare sull'azione degli uffici di bacino previsti dall'articolo 2;

b) di fornire al CIPE elementi necessari alla programmazione degli interventi pubblici e dei relativi impegni finanziari;

c) di promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti l'inquinamento delle acque;

d) di curare l'istruzione tecnica, in materia d'inquinamento delle acque, di personale specializzato, anche promuovendo speciali corsi presso istituti universitari ed altri enti nonchè presso i Ministeri di cui all'articolo 4.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge, sono costituiti appositi « Uffici di bacino » come organi periferici della Commissione centrale.

Gli uffici di bacino esercitano la propria giurisdizione secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione, su corsi d'acqua o gruppi di corsi d'acqua, su laghi o gruppi di laghi, sulle acque sotterranee.

La tutela delle acque marittime costiere rimane affidata al Ministero della marina mercantile, i cui organi periferici dovranno svolgere le attività ed iniziative di rispettiva competenza in accordo con gli uffici di bacino, applicando, ove possibile, e semprechè non venga altrimenti disposto, le norme legislative e regolamentari vigenti per le acque interne.

Art. 3.

L'ufficio di bacino è presieduto da un funzionario nominato dal Ministro dei lavori pubblici, fra i provveditori alle opere pubbliche che hanno giurisdizione nei territori soggetti ai singoli uffici di bacino, ed è composto da rappresentanti degli organi periferici dei Ministeri, enti, organizzazioni di

cui all'articolo 1, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni competenti per territorio, nonchè da sei esperti nominati dalla Camera di commercio, industria, artigianato, o, di concerto, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Il presidente dell'ufficio di bacino può avvalersi, per specifici problemi di carattere locale, della consulenza di studiosi particolarmente versati nella materia.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della sanità ed il Ministro della ricerca scientifica distaccheranno presso gli uffici di bacino il necessario personale specializzato, scelto ed inquadrato secondo le apposite norme che saranno stabilite nel regolamento della presente legge.

Art. 5.

Presso ogni ufficio di bacino sarà costituita una giunta di bacino quale organo esecutivo dell'ufficio di bacino.

La giunta di bacino sarà presieduta dal presidente dell'ufficio di bacino e ne faranno parte:

- a) il direttore dell'ufficio idrografico;
- b) un funzionario designato dal prefetto della Provincia sede della giunta, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- c) un rappresentante della Regione maggiormente interessata o, se più Regioni siano interessate in egual misura, un rappresentante per ciascuna di esse;
- d) il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene di ciascuna delle Province interessate.

Farà inoltre parte della giunta un direttore amministrativo nominato dal presidente dell'ufficio di bacino dietro designazione della Regione o delle Regioni interessate, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, con

il compito di presiedere a tutte le attività amministrative dell'ufficio di bacino.

Il direttore amministrativo dura in carica cinque anni con possibilità di rinnovo dell'incarico. Esso riceve un compenso mensile posto a carico dell'ufficio di bacino ed il suo trattamento non potrà essere inferiore a quello di un direttore di sezione.

Art. 6.

La Commissione centrale, di cui all'articolo 1, eserciterà la tutela della qualità delle acque di cui all'articolo 1, applicando i criteri di tollerabilità degli scarichi inquinanti i corsi d'acqua, i laghi e le acque sotterranee e di falda che verranno stabiliti dal regolamento, nonchè accertando l'idoneità delle eventuali apparecchiature di depurazione necessarie affinchè i limiti posti da tali criteri non vengano superati.

Art. 7.

Ai fini di cui all'articolo precedente i corsi d'acqua, i gruppi di corsi d'acqua, i corsi d'acqua artificiali, i laghi e i gruppi di laghi dovranno essere classificati a cura della Commissione, di cui all'articolo 1, su proposta degli uffici di bacino competenti, in relazione alle caratteristiche fisico-geologiche e all'uso prevalente al quale le acque sono destinate, secondo i criteri disposti dal regolamento di applicazione.

La classificazione è approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

Il regolamento determinerà, sulla base dei limiti generali di accettabilità previsti dall'articolo 18, i limiti di accettabilità dei singoli corsi d'acqua in relazione alla classificazione di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto della situazione locale sullo stato di inquinamento dei corsi e corpi d'acqua.

Art. 8.

Nessun nuovo scarico civile, industriale, agricolo o di qualunque altra natura è consentito nelle acque di cui all'articolo 1 suc-

cessivamente all'entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di bacino competente.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere accolte o respinte per iscritto non oltre novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso inutilmente tale termine, le richieste di autorizzazione si intendono respinte. Contro il rigetto delle richieste, gli interessati possono presentare ricorso, anche per motivi di merito, alla Commissione centrale, la cui decisione è definitiva.

Contro la decisione della Commissione centrale è consentito il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 9.

Gli uffici di bacino, nel caso in cui se ne manifesti l'opportunità, sono autorizzati a proporre e facilitare la costituzione di consorzi facoltativi tra le imprese che scaricano o prevedono di scaricare rifiuti nelle acque pubbliche e private, per il miglioramento e la depurazione delle acque stesse. Gli stessi uffici di bacino, ove se ne presenti la necessità, hanno la facoltà di imporre alle Amministrazioni locali, alle industrie, agli agricoltori, e a chiunque altro utilizzi acque pubbliche o private, la costituzione di consorzi obbligatori fra gli stessi per i fini sopra ricordati.

Le modalità per la costituzione, il finanziamento, l'esercizio dei consorzi verranno indicate dal regolamento d'esecuzione.

Art. 10.

Le spese per la costruzione e la gestione di impianti di depurazione consortili, di cui all'articolo precedente, sono ad esclusivo carico degli utenti consorziati, secondo quanto stabiliscono al riguardo nelle rispettive competenze le norme regolamentari e gli statuti dei consorzi.

Art. 11.

Per il parziale finanziamento dell'installazione degli impianti di depurazione delle acque da parte dei consorzi di cui all'articolo 9 e da parte delle aziende singole, è istituito presso la Tesoreria dello Stato un fondo denominato « Fondo di rotazione per il finanziamento degli impianti per la depurazione delle acque », della consistenza di complessivi 100 miliardi di lire con apporti a carico dello Stato di 20 miliardi annui ad iniziare dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ciascuno degli anni considerati.

Sulle disponibilità del fondo saranno concesse anticipazioni agli istituti ed enti esercenti il credito industriale, al tasso di interesse che verrà stabilito dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il riparto delle disponibilità del fondo tra i vari istituti sarà effettuato con decreti del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

La restituzione delle anticipazioni e le modalità di effettuazione delle operazioni saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici e gli istituti.

La misura degli interessi di favore per la installazione degli impianti di depurazione delle acque da parte dei consorzi di cui all'articolo 9 e da parte delle aziende singole, i criteri e le modalità per la concessione dei mutui saranno stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

L'ammortamento dei prestiti sarà effettuato in un periodo non inferiore ai 7 anni.

Art. 12.

Le domande di scarico, di cui all'articolo 8 della presente legge, debbono essere indirizzate agli uffici di bacino e debbono essere redatte e documentate sulla base di quanto verrà previsto dal regolamento di esecuzione.

Art. 13

Chiunque contravviene alle norme stabilite contro l'inquinamento delle acque, ai sensi della presente legge e del suo regolamento di attuazione, è punito con la multa da lire 200 mila a lire 20 milioni, con una graduazione proporzionata alla gravità ed alla durata temporale della infrazione e alla consistenza economica dell'impresa.

In caso di recidiva le pene sopra previste possono essere aumentate fino al raddoppio.

Art. 14.

Qualora le inadempienze possano costituire un serio pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica, l'autorità giudiziaria, rimasta senza effetto la diffida a far cessare l'inconveniente fatta ai responsabili dall'ufficio di bacino competente, secondo la procedura che verrà stabilita nel regolamento, potrà ordinare, su richiesta dell'ufficio di bacino medesimo, anche in via cautelativa, la sospensione dell'attività che ha determinato l'inconveniente, fino a quando tale inconveniente non risulti eliminato.

Si intendono estese alla materia disciplinata dal presente articolo le disposizioni vigenti per i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto.

Art. 15.

Agli uffici di bacino sono attribuite, oltre alle competenze di cui ai precedenti articoli, anche i seguenti compiti:

sorveglianza, unitamente ai rappresentanti degli utenti, dei consorzi obbligatori e facoltativi;

sorveglianza dei corsi d'acqua con l'ausilio degli organi tecnici locali e centrali, avvalendosi anche della consulenza di tecnici o di laboratori specialistici pubblici o privati in casi particolari.

Art. 16.

Le spese per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge fanno carico al Ministero dei lavori pubblici. Restano a carico dei diversi Ministeri le spese per il personale specializzato degli uffici di bacino, di cui all'articolo 4.

Restano a carico del Ministero del tesoro le spese relative al fondo di rotazione di cui all'articolo 11. La somma di 20 miliardi di lire per tale fondo a valere sull'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge farà carico al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui all'articolo 1, con il concerto degli altri Ministeri interessati, provvederà alla emanazione del regolamento di esecuzione.

Art. 18.

Le autorizzazioni per gli scarichi in acque pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate per un anno dall'entrata in vigore del regolamento e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tale termine, gli utenti civili, industriali, agricoli e di ogni altra origine che scaricano in acque pubbliche dovranno provvedere, secondo le norme di cui alla presente legge e al relativo regolamento, al rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi.

Ferme restando le norme di carattere igienico e sanitario in vigore, il termine di cui al primo comma può essere opportunamente prorogato, a seguito di motivata richiesta, fino ad un massimo di due anni dalla avvenuta classificazione delle acque di cui

all'articolo 7, secondo i criteri che verranno fissati dal regolamento della presente legge, nei confronti degli scarichi di rifiuti da parte degli enti pubblici locali e da parte delle imprese per le quali il costo dei necessari nuovi impianti di depurazione superi la quarta parte del reddito medio netto di bilancio degli ultimi cinque anni precedenti la classificazione stessa.

Fino a quando non sia intervenuta la classificazione di cui all'articolo 7 e nell'eventuale periodo di proroga di cui al comma precedente, la tutela delle acque dagli inquinamenti sarà assicurata, a partire da sei mesi dopo l'emanazione del regolamento della presente legge, dai limiti generali di accettabilità cui tutti gli scarichi dovranno uniformarsi, che verranno fissati, di concerto, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della sanità, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro della ricerca scientifica, secondo i criteri fissati nel regolamento medesimo.

Art. 19.

Per quanto non sia altrimenti disposto dalla presente legge, fino a quando non si sarà provveduto alla costituzione degli organi previsti dalla stessa, continueranno ad avere validità le norme attualmente in vigore.